



COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 08/03/2007 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 27/02/2025, modificato con deliberazione del Commissario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n.14 del 26/02/2026 e modificato con deliberazione del Commissario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n.29 del 17/03/2026

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina nel Comune di Cervia, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è differenziata in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, ed è così determinata: (1) (2) (3)

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,40 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,78 %
Oltre € 50.000	0,79%

1. *Comma modificato con Delibera C.C. n. 14/27.02.2025*
2. *Comma modificato con Delibera del Commissario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2026*
3. *Comma modificato con Delibera del Commissario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 17/03/2026*

ARTICOLO 3

Determinazione dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D.lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, l'aliquota stabilita all'art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Esenzione

1. L'Amministrazione può, annualmente, individuare una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
2. (1)
 - 1) *Comma abrogato con Delibera C.C. n. 14/27.02.2025*

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.